



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa

Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture

gare@pec.provincia.ragusa.it

0932675750 -3351405879

Prot. n. 0042758

Ragusa, 21 DIC. 2018

OGGETTO: Progetto "Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. n. 115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. n. 514 Ragusa-Catania, Prima fase funzionale – Secondo stralcio – Lotti n. 3 (tratto C-D) e n. 6 (opere idrauliche)" dell'importo complessivo di € 31.150.000,00 (CUP F54E13001360003). Riammissione alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.P. 31 gennaio 2012, n. 13, dell'operatore economico Consorzio Stabile Progettisti Costruttori.

Spett.le Servizio UREGA Ragusa-Siracusa – Sezione di Ragusa

Via Natalelli, 107

97100 – Ragusa

urega.rg@certmail.regione.sicilia.it

In data 14 novembre 2018 si è svolta la prima seduta della Commissione di gara relativa all'affidamento di cui trattasi. Dal verbale delle operazioni si evince che il concorrente n. 4 Consorzio Stabile Progettisti Costruttori non viene ammesso al prosieguo delle operazioni di gara in quanto "L'impresa non è in possesso della classifica richiesta dalla lex specialis per la categoria OG8. Dichiarò inoltre di non voler subappaltare né di usufruire dell'istituto dell'avvalimento".

Nella seduta del giorno 22/11/2018 perviene alla Commissione di gara una nota (del 15/11/2018) da parte del Consorzio Stabile Progettisti Costruttori con la quale si chiede la riammissione alla procedura, corredando la documentazione con un contratto di avvalimento sottoscritto in data 24/09/2018 con il Consorzio Stabile EOS il quale in qualità di ausiliaria dichiara di prestare al concorrente i mezzi e le risorse relative all'attestazione di categoria OG8 di cui è carente lo stesso concorrente. La Commissione prende atto della suddetta nota e ribadisce le determinazioni assunte nel verbale del 14/11/2018.

L'esclusione del concorrente è stata formalizzata, ai sensi dell'art. 29, comma 1, e dell'art. 76, comma 5, lett. b), del D.lgs. 50/2016, con nota di questo Settore prot. n. 38125 del 26/11/2018.

Con nota del 30/11/2018 il Consorzio Stabile Progettisti Costruttori inoltra una seconda istanza di riammissione corredata del già menzionato contratto di avvalimento del 24.09.2018, dimostrandone la data di sottoscrizione in Randazzo alla presenza del Notaio dottor Ottavio D'Angelo. La Commissione di gara nella seduta del giorno 06/12/2018 dopo valutazione della nuova istanza di riammissione riconferma l'esclusione dell'impresa.

Il giorno 11.12.2018 è stato notificato a questo Settore il ricorso al TAR Catania ad istanza del Consorzio Stabile Progettisti Costruttori avverso il provvedimento di esclusione.

Il comma 9, dell'art. 83, del D.Lgs. 50/2016 così recita: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”*.

Si ritiene che l'esclusione dell'operatore economico Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, sicuramente comminata per una irregolarità essenziale quale quella relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, possa essere sanata attraverso l'applicazione della procedura di soccorso istruttorio, sulla scorta della documentazione fornita con la seconda istanza di riammissione, comprovante la data certa (24.09.2018) della sottoscrizione del contratto di avvalimento, avvenuta prima del termine di presentazione delle offerte di partecipazione alla procedura. Infatti la stessa irregolarità non risulta essere afferente né all'offerta tecnica né all'offerta economica, e inoltre non risulta compromessa l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Rilevato che con nota prot. n. 42048 del 18.12.2018 il Dirigente del Settore Avvocatura ha espresso e motivato il proprio parere favorevole in relazione all'ipotesi di poter disporre la riammissione della ditta concorrente alla procedura di gara. In particolare tenuto conto che allo stato non c'è alcun interesse della stazione appaltante all'esclusione di un partecipante dalla procedura di gara, stante che il ricorrente ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dal bando tramite il contratto di avvalimento di cui sopra, e che il principio del *favor partecipacionis* può trovare applicazione nella fattispecie. Considerato altresì che l'inevitabile alea del giudizio e le spese correlate alla costituzione avanti alla A.G. adita, nonché la richiesta di risarcimento danni formulata in ricorso, costituiscono ulteriori elementi positivamente apprezzabili ai fini della riammissione del concorrente alla procedura di gara.

Pertanto, in relazione a quanto sopra espresso, con la presente si dispone la riammissione alla procedura di selezione pubblica della ditta ricorrente Consorzio Stabile Progettisti Costruttori con sede legale in Maletto (CT) in Via Bonina n. 12, c.f. e p.i. 05092830875, invitando la Commissione di gara ad adottare gli atti consequenziali.



IL RUP

(ing. Giancarlo Dimartino)

Giancarlo Dimartino